

# **ISCRIVITI ALLA MAILING LIST DELL'ORDINE**

## **UN PICCOLO GESTO PER NON PERDERE UN SERVIZIO ESSENZIALE**

**Per ricevere o continuare a ricevere le Newsletter dell'Ordine è necessario iscriversi, aggiornare o semplicemente riconfermare il proprio indirizzo di posta elettronica seguendo il percorso dal sito [www.ordinepsicologilazio.it](http://www.ordinepsicologilazio.it) - Area Newsletter - Form**

**La @Newsletter è uno strumento molto utile perché consente di essere sempre aggiornati rispetto alle principali novità che riguardano la professione: normative, iniziative ed eventi.**

**Il Servizio Relazioni Esterne e Comunicazione ringrazia per la collaborazione.**

DOMANDE, DUBBI,  
SEGNALAZIONI:  
UN FILO DIRETTO  
CON I NOSTRI CONSULENTI

# UNA NUOVA RUBRICA PER I VOSTRI QUESITI

## NOI E IL S.S.N.

*Desidererei ricevere delle informazioni relative alla normativa attualmente in vigore per quanto riguarda il ruolo dello psicologo all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. A tal proposito vorrei conoscere:*

- quali sono i ruoli possibili per gli psicologi (livelli dirigenziali, etc),
- quali i titoli necessari per accedere ai ruoli psicologici nel SSN,
- quali le funzioni relative al ruolo di psicologo,
- che rapporti esistono con i ruoli medici (neurologi, psichiatri) nel caso di servizi complessi di neurologia e/o di psichiatria, etc.
- quali le possibilità retributive.

*Siccome sul sito ho trovato solo normative "specifiche" per alcuni casi particolari, vorrei sapere se esistono leggi o decreti più ampi che regolamentano in qualche modo la nostra presenza all'interno del SSN.*

*In attesa di un cortese riscontro porgo i miei più cordiali saluti*

Tutto quanto concerne la figura professionale dello Psicologo nell'ambito del S.S.N. può rinvenirsi nei CC.CC.NN.LL. dell'Area della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa del S.S.N. del 5-12-1996, dell'8-6-2000 e del 3-11-2005, consultabili sul sito dell'A.R.A.N. [www.aranagenzia.it](http://www.aranagenzia.it)

Nel C.C.N.L. dell'8/6/2000 possono rinvenirsi le tipologie di incarico diri-

genziale attribuibili allo Psicologo (v. art. 26 e seguenti).

L'attuale disciplina contrattuale del rapporto è imperniata sulle disposizioni dettate dall'ultima riforma del S.S.N., cosiddetta "riforma Bindi" dal nome del Ministro della Sanità che la promosse mediante il D.L.vo 19-6-1999, n. 229, contenente modifiche al D.L.vo 30-1-2-1992, n. 502.

Per quanto attiene al quesito di specie, giova precisare che oggi esiste un ruolo unico della Dirigenza sanitaria, nel quale sono confluiti gli ex IX, X ed XI livello (quest'ultimo cosiddetto livello apicale), passando per un periodo in cui gli ex IX e X livello erano stati accorpatis nel I livello dirigenziale e l'ex XI livello (apicale) era stato denominato II livello dirigenziale.

In questo ruolo unico, sono gli incarichi dirigenziali a fare la differenza tra i singoli dipendenti, sia dal punto di vista delle responsabilità, che economico.

In particolare, ai sensi degli art. 26 e seguenti del vigente C.C.N.L. del 2000, ogni Dirigente, anche in rapporto all'anzianità di servizio, deve essere assegnatario di un incarico che può essere: - di direzione di struttura complessa; - di direzione di struttura semplice; - di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo (v. art. 27).

Ai sensi dell'art.13 dello stesso contratto, per ogni Dirigente deve essere stipulato un contratto individuale di lavoro, nel quale devono essere specificati, oltre all'area e disciplina di appartenenza, anche l'incarico conferito, la relativa tipologia e la sede di destinazione (v. comma 4, lettere b), c) ed h).

L'affidamento e la revoca degli incarichi sono disciplinati dall'art. 28, il cui comma 11 prevede verifiche triennali

sull'operato del Dirigente. Il comma 12 dello stesso articolo, in combinato disposto con l'art. 34, prevede che la revoca di un incarico possa avvenire solo in caso di valutazione negativa del lavoro del Dirigente e conseguente ipotesi di responsabilità dirigenziale, valutazione da effettuarsi con modalità e forme tassativamente previste ed in contraddittorio con l'interessato.

Ad ulteriore garanzia per i Dirigenti, l'art. 28, comma 12 dispone che la revoca di un incarico deve essere disposta con atto scritto e motivato.

L'incarico dirigenziale è divenuto quindi elemento portante del rapporto di lavoro, intorno al quale ruotano tutte le altre disposizioni che riguardano la vita lavorativo-professionale del dipendente.

Quanto ai titoli necessari per l'accesso dello Psicologo alla Dirigenza S.S.N., deve farsi riferimento al D.P.R. n. 483/97 per l'accesso dello Psicologo al ruolo dirigenziale del .S.N. ed al D.P.R. n. 484/97 per l'accesso alla direzione di strutture complesse.

Ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. n. 483/97, per partecipare ai concorsi per titoli ed esami per l'accesso alla Dirigenza occorrono: diploma di laurea in Psicologia, specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ed iscrizione all'Albo.

Il citato D.P.R. 484/97, prevede all'art. 4 che la categoria professionale degli Psicologi può assumere incarichi di direzione di struttura complessa nelle discipline di Psicologia e Psicoterapia (sul punto si veda anche il D.M. 30-1-1998 sulle equipollenze).

Quanto alle funzioni, in senso generico, dello Psicologo in ambito S.S.N., esse dipendono dal tipo di incarico dirigenziale attribuito al singolo.

I rapporti con i Dirigenti Medici dipendono dal contesto organizzativo del

Servizio di appartenenza e dall'incarico rivestito dal singolo. Ad esempio, pur in assenza, nel ruolo unico dirigenziale, di codificate gerarchie, è ben possibile che uno Psicologo Dirigente di Struttura Complessa si trovi al vertice di un gruppo di professionisti comprendente dei Medici.

Quanto alla retribuzione del Dirigente Psicologo, si rinvia alle Parti Economiche dei CC.NN.LL. sopra indicati, anch'esse consultabili sul sito dell'A.R.A.N.

Con i migliori saluti

**Avv. Luca Lentini**

## EQUIPOLLENZA

*Sono un iscritto presso l'ordine in seguito alla domanda di partecipazione al concorso presso l'Azienda Ospedaliera Senese, ho ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso per dirigente Psicologo disciplina psicologia clinica - Area di Psicologia, in quanto ritenuto dall'Unità Operativa Gestione del personale della suddetta Azienda in mancanza di requisito, ossia per non essere in possesso della specializzazione in Psicologia Clinica.*

*Il sottoscritto è in possesso del diploma di specializzazione in NEUROPSICOLOGIA, il quale viene considerato equipollente a quello di psicologia clinica nell'area di psicologia.*

*In particolare il Ministero della Salute riconosce l'equipollenza alle seguenti specializzazioni:*

*PSICOLOGIA CLINICA*

*PSICOLOGIA DEL CICLO DI VITA*

*PSICOLOGIA SOCIALE*

*E APPLICATA*

*PSICOLOGIA DELL'ETÀ*

*EVOLUTIVA*

*PSICOLOGIA DELLA SALUTE*

*NEUROPSICOLOGIA*

*VALUTAZIONE*

*NEUROPSICOLOGICA*

*Decreto ministeriale 2 agosto 2000*

*Modificazioni ed integrazioni alle tabelle delle equipollenze e delle*

*affinità previste, rispettivamente, dal decreto ministeriale*

*30 gennaio 1998 per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario e dal decreto ministeriale 31 gennaio 1998 per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale.*

*Pertanto ritengo che l'esclusione non sia conforme alle normative vigenti*

*Alle luce delle suesposte considerazioni richiedo un parere sulla legittimità dell'esclusione dal concorso e nell'eventualità di un vostro parere orientato verso la correttezza dell'istanza di partecipazione al concorso richiederei la tutela legale dei miei interessi, attraverso le forme che riteniate più adatte.*

*Allego alla presente in allegato una copia della lettera che mi è stata inviata.*

*In attesa di un Vostro Cortese riscontro invio i miei cordiali saluti*

L'esclusione operata dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese nei confronti dell'iscritto si palesa illegittima.

Il bando di concorso "...per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Psicologo disciplina: Psicologia Clinica - Area di Psicologia" (pubblicato in B.U.R. Toscana n. 42 del 19-10-2005) prevede tra i requisiti di ammissione il "Diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, ovvero in una delle discipline riconosciute equipollenti o affini ai sensi dei D.D.M.S. 30-1-98 e 31-1-98 e successive integrazioni e modificazioni".

L'iscritto afferma di essere in possesso del diploma di specializzazione in Neuropsicologia che, ai sensi della "Tabella B" del D.M. 30-1-1998 "Valevole per la verifica e la valutazione delle specializzazioni" per la "Area di Psicologia, 1) Psicologia", è equipollente alla specializzazione in Psicologia Clinica (così come lo sono le specializzazioni in Psicologia del ciclo di vita, Psicologia sociale e applicata, Psicologia dell'età evolutiva, Psicologia sociale e del lavoro, Psicologia della salute, Valutazione psicologica).

Pertanto l'iscritto possiede il requisi-

to di ammissione di cui alla lettera E) del bando: "Diploma di specializzazione... in una delle discipline riconosciute equipollenti..." alla disciplina oggetto del concorso.

Occorre peraltro osservare che dal tenore letterale della nota dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese con la quale si dà comunicazione dell'esclusione dal concorso (prot. n. 0006349 del 18-4-2006), pare che l'Amministrazione abbia semplicemente "dimenticato" che nel bando è prevista l'ammissione dei candidati in possesso di specializzazioni in discipline equipollenti a quella oggetto della procedura selettiva.

Detta nota motiva infatti l'esclusione solo con riferimento al difetto di specializzazione in Psicologia Clinica ed al difetto di rapporto di dipendenza dal 1-2-1998 presso altre AA.UU.SS.LL. nella qualifica e disciplina a concorso, ma non anche con riferimento ad un difetto di equipollenza.

Ne consegue che ai fini dell'ammissione dell'iscritto, nel caso di specie potrebbe essere sufficiente un suo reclamo in via amministrativa affinché l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese torni sui suoi passi in via di autotutela. In difetto, l'iscritto potrà impugnare dinanzi al T.A.R. il provvedimento di esclusione nel termine decadenziale di sessanta giorni dalla sua notifica o comunicazione, chiedendo un provvedimento cautelare d'urgenza di ammissione con riserva al concorso nelle more del giudizio.

**Avv. Luca Lentini**

## LIBERA PROFESSIONE

*...Il sottoscritto... chiede di poter conoscere se lo psicologo dell'Arma dei Carabinieri al pari degli Ufficiali medici possa svolgere la libera professione previa autorizzazione della propria amministrazione*

Gli Ufficiali Psicologi dell'Arma dei Carabinieri possono, al pari degli Ufficiali Medici, richiedere a pieno diritto all'Amministrazione di appartenenza l'autorizzazione all'esercizio della libera professione esterna.

Sul tema occorre in primo luogo os-

servare che non assume alcuna valenza differenziale, quanto al diritto all'esercizio della libera professione esterna, l'inquadramento degli Ufficiali Medici, da un lato, e degli Ufficiali Psicologi, dall'altro, in due distinti Comparti del Ministero della Difesa: il Comparto Sanitario ed il Comparto Tecnico-Scientifico e Psicologico.

Si tratta, infatti, di una ripartizione del personale che l'art. 3 del D.Lgs. 5-10-2000 n. 298 (intitolato "riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78") ha operato nell'ambito dello stesso "...ruolo tecnico - logistico, caratterizzato in modo unitario dalla prestazione da parte degli Ufficiali, sia Medici che Psicologi, di un supporto professionale altamente qualificato alle attività di ordine pubblico e di tutela dell'incolumità dei cittadini assolve dall'Arma dei Carabinieri.

D'altra parte, la collocazione degli Psicologi accanto ai Medici ed alle altre figure professionali sanitarie non contraddistingue soltanto le leggi speciali vigenti per il personale della Difesa, ma si rinviene in un insieme coeso e coerente di norme aventi carattere più generale, qui di seguito richiamate.

L'art. 2 del D.P.R. 20-12-1979 n. 761, avente ad oggetto il "Ruolo sanitario" delle Unità Sanitarie Locali, stabilisce che in detto Ruolo sono iscritti, in distinte tabelle per i rispettivi profili, i Medici, i Farmacisti, i Veterinari, ecc., e gli Psicologi.

Anche la normativa regolamentare si conforma fedelmente a tale inquadramento unitario. Tra gli altri, il D.M. 13-9-1988, all'art. 3, nel disciplinare gli standard ed i moduli operativa del personale ospedaliero, ivi comprese le attività inerenti alle fasi di preospedalizzazione e di dimissione protetta, prevede che nel quadro della necessaria integrazione multidisciplinare dell'unitario servizio di Psichiatria negli organici del servizio "sono previsti gli psicologi, in virtù della legge 18 marzo 1968, n. 431 e successive integrazioni".

A sua volta il D.Lgs. 30-12-1992 n. 502, che, come noto ha introdotto il "Riordino della disciplina materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", all'art. 6-ter concernente il "Fabbisogno

di personale sanitario" ha disposto che lo Stato, di concerto con le Regioni e gli Ordini professionali, determina il fabbisogno per il S.S.N., anche suddiviso per Regioni, di Medici Chirurghi, Veterinari, ecc. e Psicologi, oltre che del restante personale sanitario in servizio presso le strutture sanitarie pubbliche.

Gli Psicologi sono, quindi, anche in tale fondamentale testo normativo del vigente ordinamento sanitario, appositamente menzionati tra il personale sanitario accanto ai Medici ed alle altre figure sopra elencate.

Pure in tema di Formazione Continua vige per le diverse figure professionali sanitarie, ai sensi degli artt. 16 bis e 16 ter del predetto D.Lgs. n. 502/1992, un medesimo regime normativo.

In particolare, l'art. 16 statuisce che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua definisce una programmazione pluriennale, sentiti la Conferenza Stato - Regioni nonché gli Ordini professionali di ciascuna figura professionale sanitaria, nominando, ancora una volta, espressamente gli Psicologi.

Occorre, altresì, ricordare il D.M. 28-2-1997, emanato proprio in materia di attività libero-professionale del personale del S.S.N.

Tale regolamento, nel descrivere, all'art. 2, il proprio ambito di applicazione, menziona unitariamente tutto il personale Medico-Chirurgo, Odontoiatra, Veterinario e delle altre professionalità della dirigenza del Ruolo sanitario, ivi compresi gli Psicologi.

Allo stesso modo, il D.P.R. 10-12-1997 n. 484 (intitolato "recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del S.S.N.") all'art. 3 contempla le categorie professionali dei Medici, ecc., nonché degli Psicologi, stabilendo una procedura uniforme per la selezione dei candidati alle posizioni apicali delle strutture sanitarie pubbliche.

Le conclusioni sine qui svolte trovano, ove occorressero, ulteriore conferma nel D.P.C.M. del 27-3-2000, Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del S.S.N., ove all'art. 3 per

"Categorie professionali di Operatori sanitari" si intende tutto il personale tra cui Medici e Psicologi.

Circa l'assimilazione tra gli Psicologi e le altre figure professionali sanitarie giova ulteriormente osservare che sussiste una disciplina di fonte contrattuale collettiva pressoché identica per l'area della Dirigenza Medica e per l'area della Dirigenza Sanitaria, Professionale Tecnica ed Amministrativa cui appartengono gli Psicologi.

Occorre poi evidenziare che si è ormai giunti ad una disciplina che nel S.S.N. pone definitivamente sullo stesso piano Medici e Psicologi, al punto tale da prevedere, in relazione a Strutture Organizzative cosiddette "complesse" delle Aziende l'unità Sanitarie Locali ove vengano effettuate prestazioni sia medico-farmacologiche sia psicologiche e socio-riabilitative, l'affidamento delle funzioni apicali di dette strutture a Psicologi eventualmente sovraordinati anche a Medici addetti alla medesima articolazione organizzativa (cfr. a titolo di esempio la Circolare della Regione Lazio prot. n. 35608/D4/4V/14 del 23-3-2006, avente ad oggetto "Dirigenti Psicologi S.S.N., incarichi direzione struttura complessa e direzione dipartimento").

Detta circolare, indirizzata a tutte le Aziende Ospedaliere e UU.SS.LL. è chiarissima nel precisare che gli Psicologi possono dirigere strutture complesse anche multidisciplinari e comprendenti Medici Psichiatri.

Le norme sinora richiamate forniscono adeguato e pertinente supporto normativo ad una regolamentazione uniforme anche in tema di esercizio della libera professione nei confronti degli Psicologi e dei Medici, che di fatto nel S.S.N. non ha mai accusato differenziazioni di sorta.

Ciò, nonostante il fatto che, come si è accennato, formalmente Medici e Psicologi appartengono a due aree contrattuali dirigenziali diverse.

Parimenti, all'interno dell'Arma dei Carabinieri non può assumere, si ripete, alcuna rilevanza dal punto di vista del diritto all'esercizio della libera professione esterna la collocazione degli Ufficiali Psicologi in un comparto (Tecnico-Scientifico e Psicologico) diverso da quello dei Medici (Sanitario), peraltro entrambi ricompresi nel Ruolo Tecnico-Logistico.

All'uopo deve invece tenersi conto

della connotazione sanitaria, come sopra ampiamente documentata dal punto di vista normativo, della figura professionale dello Psicologo nel nostro ordinamento, altresì evidenziata dalla fiscalità applicata agli emolumenti per le relative prestazioni libero professionali (v. ad esempio il D.M. Ec. e Fin. 17-5-2002).

Sicché, avendo nel caso di specie la Direzione Generale della Sanità Militare del Ministero della Difesa escluso la sussistenza di qualsivoglia limite o restrizione alla possibilità per gli Ufficiali Medici di svolgere attività libero professionale (v. nota prot. UDG/ 11SEZ/ 445/CU/99 del 13-3-1999 e nota prot. UDG/1SRZ/117/CU/CO del 4-4-2000), la stessa prerogativa deve necessariamente estendersi anche agli Ufficiali Psicologi.

Detta Direzione Generale ha correttamente invocato, tra gli altri, l'art. 25 del Regolamento di cui al R.D. del 17-11-1932 concernente il Servizio Sanitario Militare, che prevede la possibilità di svolgere le attività curative in favore di destinatari diversi dagli iscritti alla leva, nonché l'art. 11, seconda parte, lett. a) della Legge n. 833 del 23-12-1978, che dispone l'apertura del personale sanitario militare alla popolazione civile.

Si è, quindi, da tempo affermato l'orientamento che pacificamente ammette l'esercizio della libera professione da parte degli Ufficiali Medici. Tale indirizzo è stato rafforzato dall'emanazione di norme, come l'art. 3 del D.L. 17-5-1996, n. 280, l'art. 11 del D.L. 13-9-1996, n. 478 e l'art. 1, comma 8 della Legge 17-1-1997, n. 4, in virtù delle quali sono stati espressamente aboliti limiti o restrizioni alla possibilità per il Corpo Sanitario Militare di svolgere attività libero-professionale in regime di convenzione con enti pubblici o privati.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra svolte in tema di inquadramento unitario degli Ufficiali Psicologi e degli Ufficiali Medici, nonché in tema di equiparazione del trattamento giuridico degli Psicologi e dei Medici nell'ambito dell'ordinamento sanitario italiano, si ribadisce la piena ammissibilità dello svolgimento della libera professione da parte degli Ufficiali appartenenti al Comparto degli Psicologi.

D'altronde, sia nei confronti degli Ufficiali Medici che nei confronti degli

Ufficiali Psicologi dell'Arma dei Carabinieri si individuano identiche finalità di potenziare l'inserimento nel tessuto sociale dei professionisti dell'Arma e di valorizzarne al massimo le attitudini e le specializzazioni, con immediati obiettivi vantaggiosi per l'intera collettività.

**Avv. Luca Lentini**

## INCOMPATIBILITÀ

*La sottoscritta... psicologa, chiede alla S.V. di emettere un parere circa la questione che verrò ad esporre, relativa ad un'eventuale incompatibilità tra due ruoli che mi trovo attualmente a ricoprire. Tale problematica riveste una certa urgenza. Ringrazio anticipatamente per l'aiuto che mi vorrà fornire.*

*Ce.I.S.: associazione di volontariato ONLUS. Convenzionato con la regione Lazio e con tutte le altre regioni ai sensi del D.L.vo 502/92. Area di intervento terapeutica-riabilitativa. ...: direttore di una fase del programma Ce.I.S. (responsabile della comunità residenziale), con rapporto di consulenza, che si occupa solo dell'aspetto terapeutico. Chi si occupa dell'ingresso degli utenti, chi firma la disponibilità di accoglienza, quindi chi ha rapporti con i Ser.T., è il presidente del Ce.I.S.*

*...: psicologa transitata dal Ministero di Giustizia al Ser.T. RM A (C.C. Regina Coeli), con contratto SUMAI dal 23.03.2005. Convenzione regolata dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, firmato definitivamente il 9 febbraio 2005 e che si applica anche agli psicologi transitati dal Ministero della Giustizia alle ASL*

La posizione di Psicologo SUMAI rivestita dall'iscritta è incompatibile con lo svolgimento di attività di consulenza in favore di strutture accreditate (ex convenzionate) presso il Servizio Sanitario Nazionale, anche se ONLUS.

L'art. 15 dell'“Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità (Biologi, Chimici, Psicologi) ambulatoriali”, previo espresso richiamo al regime delle incompatibilità di cui al “punto 6 dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 4, comma 7, della Legge 30-12-1991 n. 412”, stabilisce alla lettera e) l'incompatibilità della figura dello specialista ambulatoriale con quella del professionista che “operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate o accreditate con il SSN...” ed alla lettera i) l'incompatibilità della figura dello specialista ambulatoriale con quella del professionista che “operi a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti o istituzioni private convenzionate o accreditate con le aziende per l'esecuzione di prestazioni specialistiche effettuate in regime di autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 43 della legge n. 833/78 e dell'art. 8-ter del D.L.vo n. 229/99”.

Lo stesso Accordo Collettivo ribadisce, pertanto, il principio di cui all'art. 4, comma 7 della legge 30-12-1991, n. 412, in base al quale non è ammesso più di un rapporto di lavoro - in senso lato - con soggetti giuridici ricollegabili al S.S.N., anche laddove il professionista non sia incardinato nell'Azienda U.S.L. quale dipendente.

In tal modo il Legislatore intende, seguendo una linea condivisa dalla Corte Costituzionale, “garantire la massima efficienza e funzionalità operativa al servizio sanitario pubblico” (v. la sentenza della Corte Costituzionale 23-12-1993, n. 457).

A sua volta la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare, con riferimento alla norma in esame, che “In materia di prestazioni di lavoro rese a favore del Servizio Sanitario Nazionale, l'art. 4, comma settimo, della legge n. 412 del 1991 pone il principio generale di unicità del rapporto di lavoro del personale con il S.S.N., da intendersi estensivamente nel senso della rilevanza a tali fini sia dei rapporti di lavoro alle dipendenze di strutture pubbliche o private in qualsiasi materia convenzionate, sia dei rapporti li-

bero-professionali in regime di convenzione, sia dell'esercizio di attività professionale, ancorché autonoma, presso una struttura privata convenzionata, ne è indicativa della non assoluta di detto principio la previsione dello svolgimento di attività libero-professionale privata da parte dei medici del S.S.N." (Cassazione Sez., Lavoro sentenza 5-10-1998, n. 9881).

Avv. Luca Lentini

## STUDI DI SETTORE

*Egregio Dottore,  
le scrivo per porle un quesito di  
carattere fiscale.*

*Sono un lavoratore dipendente  
per Alitalia; dunque passo la  
maggior parte del tempo che  
dedico per il lavoro in Azienda.*

*Da poco, tuttavia, per poter  
svolgere anche attività di  
psicoterapeuta a studio,  
ho aperta Partita IVA.*

*La mole di lavoro "privata",  
tuttavia, è chiaramente esigua  
avendo pochissimo  
tempo a disposizione.*

*Si pone, ora, il problema della  
Dichiarazione dei redditi. So che  
esistono Studi di Settore specifici  
per l'attività di Psicoterapeuta.*

*Immagino, tuttavia, che tali studi  
prendano in considerazione la  
fattispecie di uno psicoterapeuta  
che svolga a tempo pieno tale  
attività. Per farla breve credo che  
l'attività che andrò a dichiarare  
sarà sotto il range minimo  
previsto dagli studi di settore.*

*Questo comporterà  
necessariamente una indagine  
da parte del fisco?*

*Se sì, è possibile addurre  
la reale motivazione della mia  
esigua attività fornendo  
certificazione della mia attività  
come dipendente?*

*È prevista dagli studi di settore  
una fattispecie simile alla mia?*

*Purtroppo non mi è possibile  
incontrarla personalmente per i  
miei impegni professionali.*

*La ringrazio in anticipo per il  
tempo che vorrà dedicarmi e la  
saluto cordialmente*

Gli studi di settore rientrano tra gli

strumenti di accertamento e in particolare di accertamento induttivo che l'Amministrazione può esercitare entro un termine di decadenza sulle dichiarazioni e sugli atti utilizzati dal contribuente per l'autodeterminazione dell'imposta al fine della sua liquidazione. L'accertamento induttivo si applica ai redditi derivanti da attività d'impresa, compresa l'impresa minore, e di lavoro autonomo in senso stretto (arti e professioni); riguarda perciò esclusivamente i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

Mediante l'accertamento induttivo si perviene ad una ricostruzione extra-contabile del reddito e del volume di affari, basata sui dati e le notizie comunque raccolte dagli Uffici.

Sia ai fini delle imposte dirette che ai fini IVA esistono 2 tipologie di accertamento induttivo:

- accertamento tradizionale, ammissibile solo al verificarsi di gravi violazioni contabili, determinate dalla legge;
- accertamento basato sugli studi di settore e sui parametri, cioè su strumenti statistico-matematici, diffusi negli ultimi anni, in aggiunta a quello ordinario, con riferimento, ai soggetti di ridotte dimensioni. Tali metodologie hanno la caratteristica comune di consentire agli Uffici la determinazione di un reddito (o di un volume di affari) sul quale basare l'accertamento, senza la necessità di dover fornire altre prove.

Gli studi di settore sono finalizzati ad individuare le condizioni effettive di operatività di imprese e professionisti e a determinare i ricavi e i compensi che con ragionevole probabilità possono essere loro attribuiti, attraverso la rilevazione delle caratteristiche strutturali di ogni specifica attività economica (art. 62 bis DL 33 1/93).

Pertanto lo scostamento dei ricavi o compensi dichiarati, rispetto a quelli attribuibili in base allo studio di settore approvato per la specifica attività svolta, costituisce una presunzione relativa grave, precisa e concordante su cui fondare l'accertamento (Circ. Min. 11 aprile 2002 n. 29/E). In pratica, si realizza l'inversione dell'onere della prova in quanto spetta al contribuente dimostrare l'infondatezza degli studi in relazione alla propria situazione concreta. Per tale motivo, l'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, deve invitare il contribuente a

comparire, al fine di definire in contraddittorio l'accertamento mediante concordato.

Gli studi sono applicabili, in sostituzione dei parametri, a partire dal periodo d'imposta 1998, in relazione alla data della loro approvazione. A partire da tale anno ne sono stati approvati numerosi, aventi decorrenza progressiva. (45 nel 1998, 41 nel 1999, ecc.). Negli anni successivi si applicheranno anche quelli che verranno di volta in volta approvati.

Alcuni studi sono stati poi revisionati e/o accorpati da nuovi studi più evoluti; dal 2003 gli studi revisionati sono contraddistinti dalla lettera "T".

Di norma gli studi di settore sono soggetti a revisione al massimo ogni 3 anni dalla data di entrata in vigore ovvero da quella dell'ultima revisione (art. 10 bis 1 146/98).

In generale, che sono interessati all'applicazione degli studi di settore, indipendentemente dalla natura giuridica e dal regime contabile adottato, i soggetti - imprese, società, enti commerciali e non, artisti e professionisti - che per il periodo d'imposta di riferimento hanno indicato nella dichiarazione dei redditi ricavi (impresa) o compensi (arti e professioni) per un importo non superiore a 5.164.568,99 euro. Dal periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 2007 il limite è aumentato a 7.500. euro.

Sono altresì interessati i soggetti che applicano il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (legge 388/2000).

Non rileva la circostanza che il contribuente, per effetto dei componenti negativi di reddito, deducibili sia in perdita.

In base alla Circolare Ministeriale 21 maggio 1999 n. 110/E sono comunque esclusi i contribuenti che determinano il reddito con criteri di tipo forfettario e gli incaricati alle vendite a domicilio.

Gli studi di settore sono realizzati rilevando, per ogni singola attività economica, le relazioni esistenti tra le variabili contabili e quelle strutturali, sia interne che esterne all'azienda. Essi tengono conto altresì della suddivisione per aree territoriali omogenee, in quanto il livello dei prezzi, le condizioni e le modalità operative, ecc., dipendono dal luogo ove la specifica attività è esercitata.

Dal 2007, ai fini dell'elaborazione e

della revisione degli studi di settore si tiene anche conto di valori di coerenza, risultanti specifici indicatori definiti da ciascuno studio, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico. Fino all'elaborazione e revisione degli studi, con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, si tiene altresì conto di specifici indicatori di normalità economica, di significativa rilevanza, idonei all'individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta (art. 1 c. 13, 14 L. 296/2006).

Al fine di richiedere ai contribuenti soggetti agli studi di settore i dati necessari per costruire la base informativa, sono stati predisposti dei modelli nei quali indicare i dati contabili e strutturali (extracontabili) rilevanti. Tali modelli costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi. Inserendo i valori contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria (GE.RI.CO.) è possibile verificare la posizione del contribuente. In particolare il programma GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:

- alla congruità dei ricavi dichiarati;
- alla coerenza dei principali indicatori economici che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche;
- la correttezza dei comportamenti del contribuente dipende da entrambi gli aspetti.

Qualora i valori determinati sulla base degli studi siano superiori a quelli determinati dal contribuente, il contribuente può adeguare spontaneamente i ricavi, i compensi ed il volume d'affari ai risultati degli stessi.

L'adeguamento rileva sia ai fini delle imposte dirette che all'IVA e IRAP. L'adeguamento va effettuato tenendo conto del valore che nell'applicazione GE.RI.CO. viene indicato quale ricavo di riferimento puntuale.

I soggetti che dichiarano ricavi inferiori a quelli risultanti dagli studi di settore corrono il rischio di subire un accertamento induttivo da parte dell'Amministrazione. È comunque possibile

farsi attestare da professionisti abilitati le cause che giustificano l'eventuale scostamento, riducendo così il rischio di subire l'accertamento.

Il contribuente può giustificare lo scostamento non solo in base a prove documentali certe, che abbiano un riscontro diretto ed immediatamente quantificabile sui ricavi dichiarati, ma anche in base ad un ragionamento di tipo presuntivo che si fondi su elementi certi e che conduca a valutazioni che abbiano una reale capacità di convincimento dell'Ufficio.

La conclusione dell'accertamento basato sugli studi di settore non preclude agli Uffici la possibilità di effettuare, per il medesimo periodo d'imposta, un'ulteriore azione accertatrice riguardante anche le medesime categorie reddituali, nonché ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell'IVA.

Considerando quanto scritto a proposito degli studi di settore e venendo al quesito in esame, si può rispondere che i dati extracontabili dello studio di settore tengono conto del tempo di attività svolta (numero di settimane lavorate nell'anno, ore settimanali lavorate nell'anno) e del fatto che si svolga anche l'attività da lavoro dipendente. Tengono conto quindi di fattispecie relative all'attività svolta da lavoro dipendente e contemporaneamente di lavoro autonomo però considerando soggettivamente la quantità di tempo dedicato all'attività professionale.

Per quanto concerne l'ipotesi che i compensi dichiarati risultino inferiori a quelli elaborati dallo studio di settore relativo alla sua attività dobbiamo ribadire che il contribuente ha la possibilità come detto sopra di adeguarsi spontaneamente oppure di non adeguarsi. In questo ultimo caso l'accertamento non è effettuato automaticamente, ma gli Uffici devono valutare in contraddittorio con il contribuente le cause dello scostamento, tenendo conto delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento con adesione. In particolare sarà inviato al contribuente un invito al contraddittorio contenente gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento, al fine di pervenire alla definizione. Il contribuente può giustificare lo scostamento come già detto, ma nel caso specifico il fatto di svolgere attività da dipendente contemporaneamente all'attività di lavoro autonomo è già preso in considerazione nello studio stesso come ele-

mento extracontabile e quindi non può considerarsi una prova aggiuntiva da addurre per la giustificazione di cui sopra.

**Paolo De Angelis**

*Dottore commercialista*

## CONTRATTO A PROGETTO

*Gentili Colleghi,  
ho l'opportunità di firmare entro pochi giorni un contratto a progetto della durata di sei mesi presso una Casa di Accoglienza, in veste di Psicologa. Vorrei avere delucidazioni circa l'iter da seguire ed eventuali approvazioni da parte dell'Ordine prima di procedere con la firma del contratto. In attesa di pronte risposte e nel ringraziarVi per l'attenzione, Vi invio i miei più cordiali saluti*

Il tipo di contratto esposto nel quesito (contratto a progetto) è una tipologia di contratto prevista dalla legge n. 30/2003 la cosiddetta Legge Biagi.

Nella stessa legge e, precisamente all'articolo 61 è chiarito che gli iscritti ad albi professionali che vogliano svolgere prestazioni professionali per le quali è richiesta obbligatoriamente l'iscrizione ai suddetti Albi non possono sottoscrivere contratti a progetto.

Sulla base di quanto suesposto e venendo al quesito in esame possiamo dire che non è possibile svolgere la prestazione descritta in qualità di Psicologa (per la quale è richiesta l'iscrizione all'Albo di appartenenza).

La stessa prestazione avendo un carattere continuativo per un periodo di sei mesi non può neanche essere considerata di tipo occasionale, in quanto la stessa legge Biagi prevede per questo tipo di prestazioni la coesistenza di due requisiti importanti

- 30 gg. di attività per anno e per committente
- € 5.000,00 per importo annuo massimo per committente.

La stessa prestazione dovrà quindi essere svolta con apertura di partita IVA e l'emissione di regolare fattura come previsto dall'articolo 5 del D.P.R. 633/72.

**Paolo De Angelis**

*Dottore commercialista*

## IVA O NON IVA/1

*Gentili colleghi, vorrei sapere se per un progetto di consulenza scolastica sulla prevenzione del disagio in età evolutiva, in cui sono compresi corsi per docenti e genitori per tematiche in oggetto va calcolata l'IVA sulla emissione di fattura. Grazie cordiali saluti*

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un'imposta generale gravante sui consumi che si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o di arti e professioni nonché alle importazioni da chiunque effettuate (art. 1 DPR 633/72).

Generalmente, un'operazione rientra nel campo di applicazione dell'IVA quando sussistono contemporaneamente i seguenti tre requisiti:

- oggettivo: devono trattarsi di cessioni di beni o di prestazioni di servizi;
- soggettivo: devono essere effettuate da imprese, artisti e professionisti, nell'esercizio dell'attività;
- territoriale: devono essere effettuate nel territorio italiano.

Se manca uno soltanto di questi requisiti, l'operazione è esclusa da IVA.

Il fatto di rientrare nel campo di applicazione dell'IVA non significa però, automaticamente, che l'operazione è soggetta ad IVA. Ciò si verifica solo nel caso di operazioni considerate imponibili.

In molti casi, tuttavia, l'operazione pur rientrando nel campo di applicazione dell'IVA per la presenza dei requisiti suddetti, può non essere soggetta a tassazione, in quanto viene considerata esente o non imponibile.

Pertanto ai fini IVA, è possibile distinguere le operazioni nelle categorie sottoelencate:

- operazioni imponibili: sono soggette ad IVA, consentono generalmente la detrazione di imposta da imposta e determinano una serie di adempimenti;
- operazioni escluse o fuori campo o non soggette: sono sempre estranee all'applicazione dell'IVA, in quanto prive di uno dei requisiti suddetti;
- operazioni esenti: non sono soggette ad IVA per espressa disposizione di legge;

- operazioni non imponibili: non sono soggette ad IVA, in quanto rivolte verso Stati esteri.

In considerazione di quanto esposto e tenendo conto dei riferimenti esposti nel quesito con l'ipotesi che la prestazione descritta nello stesso sia effettuata nel territorio italiano possiamo affermare che in base al D.P.R. 633/72 la suddetta prestazione di servizi è una prestazione che soddisfa i requisiti generali suddetti e che rientra quindi nel campo di applicazione dell'IVA.

Inoltre la prestazione in esame è considerata un'operazione di tipo imponibile IVA e quindi assoggettata all'aliquota ordinaria del 20%.

**Paolo De Angelis**

*Dottore commercialista*

## IVA O NON IVA/2

*Spett.le segreteria dell'Ordine, sono una psicologa, psicoterapeuta, iscritta all'Albo degli psicologi del Lazio dal 2000 e attraverso la presente vorrei sottoporre un quesito al commercialista del nostro Ordine.*

*Il quesito è il seguente:*

*Da settembre ho iniziato a collaborare con una Fondazione ONLUS, specializzata nei progetti di riabilitazione rivolti ai minori, nell'ambito di un progetto sull'Affido familiare.*

*Nella mia attività svolgo COLLOQUI PSICOLOGICI con le famiglie affidatarie, sostenendole durante il percorso dell'affido.*

*Inoltre conduco degli INCONTRI DI RETE (sempre rivolti alle famiglie) per lo scambio e la condivisione delle rispettive esperienze e infine partecipo ad alcune ore d'ÉQUIPE con il responsabile del progetto e alcuni educatori per fare*

*il punto sui casi e sull'andamento del progetto. Dovrei emettere attualmente la prima fattura alla fondazione ONLUS per la quale lavoro.*

*I miei dubbi riguardano l'esenzione o meno dell'IVA su tutte o alcune delle attività che svolgo.*

*La mia attività si svolge attualmente al nord e non è*

*possibile per me, al momento, venire alla sede dell'Ordine. Per questo chiedo, gentilmente, una consulenza on-line.*

*Ringraziandovi fin d'ora per la vostra gentilezza, rimango in attesa di una risposta*

Gentile dottoressa,

al fine di delimitare l'ambito di applicazione dell'esenzione dall'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) occorre individuare il contesto in cui le prestazioni sanitarie sono rese per stabilire quale sia il loro scopo principale. A tal proposito la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4 del 28/01/2005 precisa che se una prestazione medica viene effettuata in un contesto che permette di stabilire che il suo scopo principale è quello di tutelare nonché di mantenere o di ristabilire la salute, l'esenzione prevista dall'articolo 10 comma 18 del D.P.R. 633/72 in recepimento della sesta Direttiva CEE (art. 13) va applicata.

Come regola generale mi permetto di suggerirLe di valutare caso per caso il fatto che quando trattasi di attività clinica e terapeutica rivolta alla risoluzione di problemi della persona umana, cioè rivolta direttamente al paziente, anche se svolta all'interno ed attraverso centri riabilitativi, la prestazione risulta esente dall'imposta, quando invece trattasi di attività consulenziale che non ha un chiaro fine terapeutico allora alla prestazione si applicherà l'IVA.

Da quello che Lei scrive la Sua attività all'interno della Onlus si può ricondurre alle seguenti tipologie:

- a - colloqui psicologici con le coppie affidatarie, in vista dell'abbinamento con un particolare bambino e successivo inserimento del minore in famiglia, per un supporto e un sostegno alla coppia e alla famiglia fino alla stabilizzazione dell'affido;
- b - "incontri di rete" intesi come incontri personali con tutte le famiglie che hanno scelto l'associazione per la realizzazione dell'affido e che già hanno intrapreso un percorso di affido familiare al fine di condividere emozioni e difficoltà attraverso la Sua supervisione;
- c - riunioni settimanali con gli educatori domiciliari e il responsabile del progetto per una gestione complessiva dei casi.

Le prestazioni indicate ai punti a) e b), in quanto rese allo scopo di tutelare la salute del minore, possono beneficiare della esenzione IVA.

Diversa è la natura della prestazione erogata nella ipotesi al punto c). In questo caso l'obiettivo è il coordinamento delle attività svolte dai professionisti o comunque dalle persone che a qualunque titolo operano all'interno della Onlus. La prestazione andrà in questo caso fatturata con IVA al 20%.

Mi auguro che le indicazioni fornite Le possano essere di ausilio nell'interpretazione del caso concreto, l'occasione mi è gradita per porgerLe cordiali saluti.

**Fabrizio Del Franco**  
Dottore Commercialista

### RICORSI IRAP

*Spettabile Segreteria,  
L'Agenzia delle Entrate  
ha presentato contro di me ricorso  
in Cassazione per la questione  
del pagamento dell'Irap  
(a cui mi ero opposto,  
come numerosi altri colleghi).  
Avete notizia di altri casi in cui è  
avvenuto il ricorso in Cassazione  
da parte dell'ente dello Stato?  
Vi ringrazio per l'attenzione*

Gentile dottore,  
al momento, fra i ricorsi da noi eseguiti al fine di ottenere il rimborso dell'Irap versata, non abbiamo alcun caso in cui l'Agenzia delle Entrate abbia fatto ricorso in Cassazione. Ci sono però dei casi in cui il ricorso in Cassazione da parte dell'Agenzia delle Entrate ha avuto esito favorevole al contribuente. A titolo esemplificativo si segnala la sentenza della Corte di Cassazione del 5 novembre 2004, n. 21203.

L'occasione mi è gradita per porgerLe cordiali saluti

**Fabrizio Del Franco**  
Dottore Commercialista

### DEDUCIBILITÀ

*Deducibilità del costo del corso di specializzazione in psicoterapia dell'A.I.P.P.I. e di spese sanitarie connesse.*

*L'A.I.P.P.I. (Associazione Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica Infantile) è un'associazione senza scopo di lucro (esente da obblighi IVA) che nell'ambito delle proprie attività svolge anche un corso quadriennale di specializzazione in psicoterapia. Il corso è riconosciuto dal MIUR (D.M. 31/12/1993, legge 56/89 art. 3) ed abilita all'iscrizione all'Albo Nazionale degli Psicoterapeuti. Il costo annuale del corso è di circa 3.500 €.*

*L'A.I.P.P.I. non rilascia fatture ma regolari ricevute (numero, data, timbro con C.F., nome del beneficiario della prestazione, importo, causale, firma). Questa spesa di formazione risulta essere deducibile dal reddito professionale nella misura del 50%.*

*Per partecipare al suddetto corso di specializzazione è obbligatorio fare una psicoanalisi individuale almeno per l'intera durata del corso stesso e l'A.I.P.P.I. ne controlla formalmente l'effettivo svolgimento.*

*La psicoanalisi è tenuta da uno psicoanalista che fattura quale libero professionista (esente da IVA, Dpr. 633/1972 art. 10). Questa prestazione è deducibile al 50% dal reddito professionale perché inerente alla formazione?*

*Se la spesa è deducibile: il corrispettivo della prestazione deve essere assoggettato alla ritenuta d'acconto del 20%? È corretto applicare la ritenuta d'acconto sul solo corrispettivo e non anche sul contributo previdenziale del 2%?*

*Grazie*

Gentile dottoressa,  
in riferimento al quesito posto mi sembra utile preliminarmente scindere gli aspetti riferibili all'imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRE), che verranno di seguito trattati da

quelli che riguardano l'imposta sul Valore Aggiunto (IVA) che saranno invece trattati in fondo alla presente risposta.

All'IRE come da Lei correttamente evidenziato, le spese di formazione ed aggiornamento professionale, nell'ambito della determinazione del reddito di lavoro autonomo, sono solo parzialmente deducibili.

La deducibilità ai fini IRE di spese relative a corsi di formazione e di aggiornamento per i professionisti, infatti, è limitata dal comma 5 dell'art. 54 (ex art. 50) del DPR 917/86 (T.U.LR.) che prevede la possibilità di dedurre dal reddito imponibile solo il 50% delle spese sostenute, comprensive di quelle di viaggio ed alloggio, PCI il proprio aggiornamento e sviluppo professionale.

Si è voluto sottolineare tale aspetto in quanto, dalla lettura del quesito posto, la psicoanalisi individuale da lei effettuata sembra avere in questo caso, anche dal punto di vista fiscale, natura formativa, la natura della prestazione ricevuta infatti, nel caso di specie, viene a rappresentare un'attività di carattere didattico informativo che il professionista intraprende per il proprio sviluppo professionale. È proprio questo il caso disciplinato dal comma 5 del citato art. 54, per cui il costo risulterà deducibile solo parzialmente al 50%.

Se la psicoanalisi individuale riflette un'attività volta alla formazione dello psicologo questa dovrà conseguentemente essere dedotta al 50%.

Per quanto riguarda l'applicabilità dell'IVA sulla fattura dello psicoanalista, se trattasi di attività di supporto all'attività formativa didattica questa dovrebbe essere assoggettata ad IVA del 20% (su compenso e cassa previdenziale) a meno che non sia posta in essere da soggetto didattico riconosciuto o assimilato.

Infatti solo se trattasi di attività clinica e terapeutica rivolta al sostegno personale del professionista nell'ambito di una terapia di riabilitazione rivolta alla persona la prestazione potrebbe risultare esente dall'imposta ai sensi dell'art. 10 comma 1.8 dc DRR. 633172.

In questo caso non si tratta più di attività di formazione ma di spesa sanitaria esente dall'EVA ai sensi dell'art. 10 comma 18 del D.R. 633/72, da riportare in dichiarazione dei redditi nel "quadro RP" del Modello Unico Perso-

ne Fisco come spese per le quali è ammessa una detrazione d'imposta pari al 19%.

La ritenuta d'acconto del 20%, da calcolarsi solo sull'onorario e non anche sulla rivalsa del 2% a titolo di contributo previdenziale integrativo, è trattenuta solamente se il cliente committente, è tiri "sostituto di imposta" ai sensi degli artt. 23 e 30 D.P.R. 600/73 (ad esempio, le società, gli enti, i professionisti).

Augurandomi che le indicazioni fornite Le possano essere di ausilio, l'occasione è gradita per porgerLe cordiali saluti.

**Fabrizio Del Franco**  
Dottore Commercialista

## FATTURAZIONE

*1. Nei casi di consulenza psicologica è possibile fatturare al paziente come "visita specialistica"?*

*Ho avuto una richiesta poiché la persona otterrebbe in tal modo il rimborso assicurativo per i colloqui.*

*2. Per la privacy abbiamo indicazioni specifiche su cosa mettere sulla fattura? (prestazione e nominativo possono essere esplicitati??)*

*In attesa di un vostro cortese riscontro*

*Vi ringrazio per l'attenzione e porgo distinti saluti*

Gentile dottoressa,

in merito al quesito posto va precisato che la normativa prevede la esposizione in fattura dei servizi effettivamente resi al paziente. Le prestazioni rese e riportate in fattura come "colloqui psicologici" o "visita specialistica" sono in ogni caso prestazioni sanitarie e quindi soggette ad esenzione IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72.

Per quanto riguarda il secondo quesito relativo ai problemi che pone la normativa sulla Privacy, preliminarmente occorre precisare che la natura dei servizi resi e l'indicazione del soggetto acquirente (nel caso specifico il paziente) sono tra i requisiti ob-

bligatori (art. 21 DPR 633/72) del documento denominato "fattura" ed in quanto tali devono essere esplicitati.

La normativa sulla Privacy (Legge 196/2003) prevede che qualora Lei utilizzi strumenti elettronici per l'elaborazione e l'archiviazione dei dati personali relativi ai pazienti (quindi anche fatture), è obbligata a redigere il "Documento Programmatico sulla Sicurezza" contenente una descrizione delle modalità di conservazione dei documenti, anche cartacei, le persone che hanno accesso ad essi, le misure di sicurezza adottate per prevenirne il danneggiamento etc. (a tal proposito può avere informazioni più dettagliate sul sito [www.garantepriacy.it](http://www.garantepriacy.it)). Inoltre nel momento in cui ha inizio un nuovo rapporto, è opportuno che il paziente sottoscriva una informativa ai sensi della legge 196/2003 (cosiddetto "consenso informato") dalla quale risulti quali sono i dati da Lei raccolti e conservati, le modalità di conservazione, le finalità per cui sono conservati, i diritti del paziente di prenderne visione etc.

Augurandomi che le indicazioni fornite Le possano essere di ausilio, l'occasione è gradita per porgerLe cordiali saluti.

**Fabrizio Del Franco**  
Dottore Commercialista

## MODELLO F24 E INTERNET

*Gentile Segreteria, vi scrivo per avere informazioni circa il recente decreto Bersani.*

*Ho letto l'articolo esaustivo e approfondito che avete diffuso con il notiziario e sono riuscita a chiarirmi molti dubbi.*

*Tuttavia al momento sono ancora incerta sulla modalità di pagamento delle tasse che, secondo decreto, va effettuata tramite internet.*

*Ho a disposizione un conto corrente bancario e un conto bancoposta, ma non ho aperto uno specifico conto fiscale dedicato alla professione, visto che non era necessario.*

*La mia banca mi ha specificato che per poter pagare il modello F24 tramite internet avrei dovuto aprire un nuovo conto per professionisti e imprese, ma con*

*nuove spese mensili di gestione. Il conto bancoposta dà invece la possibilità di pagare tramite internet il modello F24 e, chiedendo ad un'impiegata, mi ha detto che potrei comunque anche portare il modello compilato dal commercialista e pagare allo sportello.*

*Vorrei essere certa che questa informazione sia corretta, per non incorrere in problemi.*

*Potete essermi di aiuto e chiarirmi questo aspetto?*

*Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto cordialmente*

Gent. dottoressa,

in merito al quesito posto si precisa che il decreto legge 223/2006 convertito nella legge 248/2006 con l'articolo 37, comma 49, rende obbligatorio per tutti i titolari di partita IVA, dal 1° ottobre 2006, effettuare i versamenti delle imposte e dei contributi esclusivamente mediante modalità telematiche. Coloro che non utilizzano già un sistema di "homebanking" avranno in alternativa l'onere:

- di accreditarsi via internet al sito dell'Agenzia delle Entrate [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) nella sezione dedicata al F24 online
- di chiedere al proprio commercialista o altro intermediario abilitato (se accreditato) di effettuare gli invii dei modelli in propria vece previa apposita delega bancaria.

Restano esclusi dall'obbligo del versamento delle imposte e dei contributi in via telematica solo i contribuenti non titolari di partita IVA che potranno continuare ad utilizzare modelli cartacei ed effettuare i versamenti presso le banche e gli altri intermediari abilitati.

Gli istituti di credito e gli uffici postali non possono, di conseguenza, accettare modelli F/24 cartacei presentati agli sportelli da contribuenti titolari di partita IVA.

Mi auguro che le indicazioni fornite Le possano essere di ausilio nell'interpretazione del caso concreto, l'occasione mi è gradita per porgerLe cordiali saluti.

**Fabrizio Del Franco**  
Dottore Commercialista

**RITENUTA D'ACCONTO**

*Buongiorno, sono uno psicologo-psicoterapeuta iscritto all'albo e ho un quesito fiscale molto semplice per il quale non so se è necessario fissare un appuntamento per una consulenza commerciale. Il mio dubbio è il seguente: "Nel caso di una supervisione clinica tra colleghi è necessario inserire anche la ritenuta d'acconto essendo entrambi professionisti e, in quanto tali, sostituiti d'imposta?" So che non è necessario aggiungere l'IVA ma, per quanto riguarda la ritenuta d'acconto ho sentito pareri discordanti. Il mio commercialista, come altri, dice di sì, ma altri affermano il contrario.*

Egr. dottore, in merito al quesito posto va precisato che ai sensi del DPR 600/73 art. 23, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, sono sostituiti d'imposta e pertanto, nel momento in cui erogano alcuni tipi di redditi, come i compensi per prestazioni professionali, sono obbligati a trattenere la ritenuta d'acconto pari al 20% sull'onorario e versarla all'Amministrazione Finanziaria.

Nel caso specifico di una supervisione clinica tra due psicologi sull'onorario dovrà essere calcolata la ritenuta d'acconto.

Mi auguro che le indicazioni fornite Le possano essere di ausilio nell'inter-

pretazione del caso concreto, l'occasione mi è gradita per porgerLe cordiali saluti.

**Fabrizio Del Franco**  
*Dottore Commercialista*

**"SENZA CASSA"**

*Salve, sono un'iscritta della sezione B, avrei bisogno di alcune informazioni relative alle procedure da seguire per intraprendere l'attività di libero professionista. Ho visitato il sito ma le informazioni riguardano solo gli iscritti all'albo A, ma visto che anche noi esistiamo avrei un immenso piacere se qualcuno mi delucidasse sui vari aspetti burocratici della mia professione.*

*Ringrazio anticipatamente, buon lavoro*

Gentile dottoressa, in merito al quesito da Lei posto va preliminarmente precisato che, non avendo acquisito l'abilitazione a svolgere l'attività di psicologa per la quale è necessaria la laurea specialistica di 5 anni, per esercitare attività professionale dovrà seguire gli adempimenti previsti per i cosiddetti "professionisti senza cassa" ovvero esercenti arti e professioni privi di una copertura previdenziale propria come sono gli psicologi per i quali sussiste l'obbligo di iscrizione all'ENPAP (Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Psicologi).

Al momento dell'apertura della Partita IVA (da effettuarsi presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate presentando il modello AA9/7, è necessario

comunicare all'Agenzia delle Entrate il codice attività ATECOFIN, reperibile dal sito dell'Agenzia delle Entrate [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it). Nel caso specifico mi permetto di suggerire l'individuazione di tale codice nell'ambito dei "servizi alla persona e alla comunità".

Una volta aperta partita IVA è obbligatoria ad iscriversi all'INPS "Gestione separata professionisti". In questo modo diviene soggetta alle seguenti imposte:

- IRE sui redditi di lavoro autonomo (con aliquota media variabile in funzione del reddito);
- IRAP (con aliquota del 4,25%);
- IVA (con aliquota ordinaria pari al 20%);

Per quanto riguarda l'IVA, dove applicabile, questa non risulta essere un costo per il professionista poiché sarà pagata dal consumatore finale che vedrà il costo della prestazione incrementato del 20%.

Alle imposte sopra indicate si aggiunge l'onere contributivo INPS che va addebitato in fattura al cliente per una percentuale pari al 4% del compenso e versato annualmente in due rate di pari importo da liquidarsi in sede di dichiarazione dei redditi. Attualmente la percentuale INPS da applicare al reddito netto professionale prodotto è pari al 18,20%.

Mi auguro che le indicazioni fornite Le possano essere di ausilio nell'interpretazione del caso concreto, l'occasione mi è gradita per porgerLe cordiali saluti.

**Fabrizio Del Franco**  
*Dottore Commercialista*

**Tutte le e-mail per scrivere all'Ordine**  
[consiglio@ordinepsicologilazio.it](mailto:consiglio@ordinepsicologilazio.it)  
[segreteria@ordinepsicologilazio.it](mailto:segreteria@ordinepsicologilazio.it)  
[tesoreria@ordinepsicologilazio.it](mailto:tesoreria@ordinepsicologilazio.it)  
[deontologica@ordinepsicologilazio.it](mailto:deontologica@ordinepsicologilazio.it)  
[notiziario@ordinepsicologilazio.it](mailto:notiziario@ordinepsicologilazio.it)  
[eventi@ordinepsicologilazio.it](mailto:eventi@ordinepsicologilazio.it)